

| ART | CM | LT | | RIMANDI | OSSERVAZIONI |
|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | | FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE | | |
| 1 | 1 | | In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato. | | |
| 1 | 2 | | Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo. | Artt.66 e 121 D. LGS. 81/08 | |
| 1 | 3 | | Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. | | |
| 1 | 4 | | Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo. | 26, comma 1 lettera a D. LGS. 81/08 | Obbligo di verifica del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale |
| 2 | | | QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI | | |
| | 1 | | Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti: | | |
| 2 | 1 | a | integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; | Art. 15, comma 1 lettera a,g,i,n,o,q,u,z; Art. 18 comma 1 lettera a,b,d,e,f,g,h,i,l,m,q; Art. 43 comma 1 lettera | Obbligo per tutti; Per misure di gestione delle emergenze si intende l'approntamento di una procedura di emergenza che preveda una squadra per il recupero ed il salvataggio dei |

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | a,b,c,d,e,f,; comma 2 e 4 D.Lgs. 81/08 | lavoratori in coordinazione con il Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco |
| 2 | 1 | b | integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi; | Art. 21 comma 1 e 2 D.Lgs. 81/08 | Nonostante nel D.Lgs. 81/08 la sorveglianza sanitaria e la partecipazione a corsi di formazione siano facoltativi nelle attività in esame sono obbligatorie. La sorveglianza sanitaria riveste un ruolo di fondamentale importanza poiché l'idoneità alla mansione deve tenere conto anche degli aspetti psicologici del lavoratore; p.es. individui soggetti ad attacchi di panico, claustrofobia, etc. |
| 2 | 1 | c | ⁽¹⁾ presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ⁽²⁾ ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; | Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. | ⁽¹⁾ Il legislatore è stato vago sulla definizione di questo parametro si presume si faccia riferimento al personale impiegato nell'esecuzione del lavoro e non all'organico aziendale. ⁽²⁾ I contratti con altre tipologie contrattuali o di appalto, devono essere certificati da organismi di certificazione; Sono organi abilitati alla certificazione dei Contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, c)le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; c-bis) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche |

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>Sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;</p> <p>c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;</p> |
| 2 | 1 | d | avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali; | Artt. 34 e 37 D.Lgs. 81/08 | Si fa riferimento agli indirizzi che la Commissione Consultiva Permanente dovrà emanare sui requisiti dei formatori. |
| 2 | 1 | e | possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; | Att.66 e 121 D.Lgs. 81/08 | Obbligo di possesso di idonei dispositivi di Protezione Individuale di III categoria quali: Sistemi anticaduta, autorespiratori, gas detector, dispositivi di uomo a terra, sistemi di comunicazione continua tra gli operatori presenti dentro e fuori dall'ambiente di lavoro |
| 2 | 1 | f | avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; | Att.66 e 121 e All. IV D.Lgs. 81/08 | |
| 2 | 1 | g | rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva; | | Obbligo di rilascio per tutti |
| 2 | 1 | h | integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei | | Versamento della quota annuale all'organismo di certificazione dei contratti di cui sopra |

| | | | | | |
|----------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. | | |
| 2 | 2 | | In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non e' ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate. | Trova applicazione unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima. | Obbligo di formale autorizzazione scritta di affidamento in sub appalto da parte del committente con certificazione dei contratti da parte degli organismi certificatori di cui sopra. |
| 3 | | | PROCEDURE DI SICUREZZA NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI | | |
| | 1 | | Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno. | Trova applicazione unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima. | Obbligo da parte del committente di effettuare attività di formazione destinata a tutti i lavoratori, datori di lavoro (se impegnati nell'attività lavorativa) e lavoratori autonomi per una durata non inferiore ad 1 giorno. |
| 3 | 2 | | Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. | Trova applicazione unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima. | Il datore di lavoro deve individuare una Figura, anche professionista esterno, che corrisponda, in pratica, alla figura del Coordinatore per l'esecuzione nei cantieri edili. Tale figura deve però conoscere i rischi presenti in azienda anche quelli derivanti da precedenti utilizzi dell'oggetto dell'intervento (si pensi a cisterne dismesse etc.) |

| ART | comma | lettera | | RIMANDI | OSSERVAZIONI |
|-----|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 3 | | Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo aprile 2008, n. 81. | Art, 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo aprile 2008, n. 81. | E' obbligatorio predisporre un piano di emergenza comprensivo della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. |
| 4 | | | Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. | | |
| 4 | 1 | | Dalla applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. | | |